




Provincia dell'Aquila


Settore Ambiente e Urbanistica
Servizio Autorizzazioni Impianti Gestiti



0 1 09 344823 744 0

L'Aquila, lì 07.07.2011

Prot. n 01/2011



0 1 09 344823 744 1

Oggetto: D.Lgs. del 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., L.R. del 19 dicembre 2007 n. 45 e s.m.i. - *Ditta Panone S.r.l. (p. iva 01792330662) con sede legale nel Comune di Barisciano (AQ) - S.S. 17 km 5,5 loc. Porfona - Rappresentante legale Sig. Pietro Panone (c.f.: PNNPTR58M01A343P).*

Autorizzazione alla modifica ed all'ampliamento di un impianto esistente per lo stoccaggio di rifiuti speciali non pericolosi con operazioni di deposito preliminare (D15) e messa in riserva (R13), realizzato con Autorizzazione Regionale Det. n. DN7/21 del 23.03.2006, nonché alla realizzazione ed esercizio di un impianto per l'attività di recupero (R5) di rifiuti speciali non pericolosi.

IL DIRIGENTE

del Settore Ambiente e Urbanistica

Visti:

- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- la Legge Regionale 19 dicembre 2007, n. 45 "Norme per la gestione integrata dei rifiuti" e s.m.i.;
- il D.M. 5 febbraio 1998 "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22" e s.m.i.;
- la Delibera di Giunta Regionale 29 dicembre 2005, n. 1414 con la quale "...sono state assegnate alle Province compiti, funzioni e risorse in materia di gestione di rifiuti per il rilascio di autorizzazioni alla realizzazione ed esercizio di impianti di smaltimento e/o recupero rifiuti urbani ed inerti...";
- la Delibera di Giunta Regionale 3 agosto 2007, n. 790 "Garanzie finanziarie previste per le operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, nonché per la bonifica dei siti contaminati. Nuova disciplina e revoca della D.G.R. n. 132 del 22.02.2006", come successivamente modificata ed integrata dalla Delibera di Giunta Regionale 31 dicembre 2009, n. 808 "L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - art. 48. DGR n. 790 del 03.08.2007 avente per oggetto: "Garanzie finanziarie previste per le operazioni di smaltimento e/o recupero dei rifiuti, nonché per la bonifica dei siti contaminati. Nuova disciplina e revoca della D.G.R. n. 132 del 22.02.2006";
- la Delibera di Giunta Regionale 29 novembre 2007, n. 1227 "Requisiti soggettivi dei richiedenti le autorizzazioni regionali per la realizzazione e l'esercizio delle attività di gestione dei rifiuti";



- la Delibera di Giunta Regionale 11 ottobre 2010, n. 778 "Direttive regionali in materia di comunicazione dei dati riferiti al sistema impiantistico per la gestione dei rifiuti. Approvazione;
- la Circolare n. 5205 del 15 luglio 2005 "Indicazioni per l'operatività nel settore edile, stradale e ambientale, ai sensi del decreto ministeriale 8 maggio 2003, n. 203";
- la D.G.R. n. 1227 del 29.11.2007, "Requisiti soggettivi dei richiedenti le autorizzazioni regionali per la realizzazione e l'esercizio delle attività di gestione dei rifiuti";

Rilevato che:

1. la Ditta Panone S.r.l. (p. iva e c.f. 01792330662), con sede legale nel Comune di Barisciano (AQ), S.S. 17 km 5,5 loc. Forfona, nella persona del Legale Rappresentante Sig. Pietro Panone (c.f. PNNPTR58M01A345P), ha presentato, ai sensi di quanto disposto dal Comma 1 dell'Art. 208 del D.Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152 e s.m.i. e dal Comma 1 dell'Art. 45 della L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i., la domanda di autorizzazione unica, acquisita al prot. n. 47721 del 29.07.2010, per la modifica e l'ampliamento dell'impianto realizzato in forza dell'autorizzazione regionale DN7/21 del 23.03.2006, come integrata e volturata con il provvedimento provinciale n. 17880 del 26.03.2010, nonché per la realizzazione ed esercizio di un impianto per l'attività di recupero (RS) di rifiuti speciali non pericolosi;
2. il progetto definitivo trasmesso dalla Ditta in allegato alla su richiamata istanza di autorizzazione è costituito dagli elaborati elencati negli allegati A e B, che costituiscono parte integrante della presente autorizzazione;
3. il su citato provvedimento regionale DN7/21 del 23.03.2006 ha autorizzato la Ditta alle seguenti attività:
 - realizzazione ed esercizio di un nuovo impianto per lo stoccaggio provvisorio di rifiuti speciali non pericolosi con operazioni di deposito preliminare e messa in riserva da ubicarsi nel Comune di Barisciano in località Forfona, identificabile nel N.C.T. del Comune stesso al Foglio 44 - Particelle 663, 664, 666, 674, 675, 1080, per una superficie totale di mq 6.530 e con potenzialità di mc 8.000 annui per l'operazione di deposito preliminare e di mc 8.000 annui per l'operazione di messa in riserva, per i rifiuti identificati dai codici C.E.R. riportati nella tab.1;
 - realizzazione ed esercizio di una discarica per inerti da ubicarsi nel Comune di Barisciano in località Forfona, identificabile nel N.C.T. del Comune stesso al Foglio 44, Particelle 687, 688, 689, 947, 948, 1014, 1015, per una superficie totale di mq 5.500 e con una volumetria prevista di mc 35.000;
4. il provvedimento provinciale n. 17880 del 26.03.2010 ha volturato la titolarità dell'autorizzazione regionale n. DN7/21 del 23.03.2006 da "Panone Pietro, Via Aldo Moro s.n.c. 67021 Barisciano (AQ)" a "Panone S.r.l., S.S. 17 - km 51.500, loc. Macchie di Forfona 67021 Barisciano (AQ)" e ha disposto l'integrazione dell'elenco dei rifiuti limitatamente a quelli conferibili nella discarica per rifiuti inerti;



5. la citata richiesta di autorizzazione alla modifica ed all'ampliamento, acquisita al prot. 47721 del 29.07.2010, riguarda esclusivamente l'impianto di stoccaggio e lascia inalterata la parte relativa alla discarica per rifiuti inerti per la quale continua ad avere i suoi effetti l'autorizzazione regionale DN7/21 del 23.03.2006 come integrata e volturata con provvedimento provinciale n. 17380 del 26.03.2010;
6. in relazione all'impianto di stoccaggio la Ditta ha richiesto di:
- ampliare la superficie dedicata all'impianto di stoccaggio occupando anche le Particelle 665, 676, 1025, 677, 1026, 678, 679, 681, 682, 680, 683, 693, 1109, 1111, 1113, 998 del Foglio 44 del N.C.T. del Comune di Barisciano con destinazione urbanistica "Zona E 2 -- Agricola Normale", per una superficie totale di mq 10.419 (la proprietà dei terreni è dei signori Panone Pietro e Panone Valentino che, in quanto entrambi amministratori della ditta Panone S.r.l., hanno concesso in uso l'area alla ditta);
 - intervenire sulle particelle 1106 e 1107 (ex 663), 664, 666, 675, 1080, 674 del Foglio 44, per realizzare un capannone in struttura prefabbricata e per effettuare una diversa distribuzione impiantistica delle attività già autorizzate dal decreto DN7/21 del 23.03.2006;
 - esercitare all'interno di tale impianto anche l'operazione di recupero R5 per i rifiuti riportati in tab. 1 con una potenzialità annua di 71.700 tonnellate;
 - estendere l'attività di messa in riserva R13 secondo quanto riportato in tab.1;
 - estendere l'operazione di deposito preliminare D15 secondo quanto riportato in tab. 1;
 - eliminare dall'autorizzazione n. DN7/21, i rifiuti identificati dai codici C.E.R. 10 11 13 e 20 02 02 sia per la messa in riserva di R13 che per il deposito preliminare D15;
 - aggiungere i rifiuti identificati dal codice C.E.R. 17 04 11 tra quelli provenienti dalla cernita e selezione del 17 09 04;
 - fermo restando le capacità massime istantanee totali di stoccaggio pari a 252 tonnellate per D15 e a 907 tonnellate per R13, nonché i quantitativi massimi totali annui pari a 4.200 tonnellate per D15 e a 66.000 tonnellate per R13 come riportato in tab.1, la ditta richiede, qualora il quantitativo di rifiuti individuato da un singolo C.E.R. e/o destinato ad una singola tipologia di recupero dovesse superare la capacità massima istantanea prevista per quel rifiuto/tipologia, di poter occupare anche i cassoni e/o le piazzole dedicati ai rifiuti individuati da un C.E.R. diverso o destinati ad una diversa tipologia di recupero, previa gli opportuni adattamenti della segnaletica e della cartellonistica alla situazione temporaneamente verificatasi;
7. I quantitativi massimi di rifiuti che la ditta ha richiesto di inviare a recupero sono riportati in tabella 1 suddivisi per rifiuto e per attività di recupero (R5 e R13);
8. in relazione ai rifiuti identificati con il codice C.E.R. 17 09 04, la ditta ha richiesto di procedere mediante cernita e selezione per la scomposizione del suddetto nei rifiuti identificati dai codici C.E.R.: 17 02 01 (legno); 17 02 03 (plastica); 17 03 02 (miscele bituminose); 17 04 01 (rame, bronzo,



- ottone); 17 04 02 (alluminio); 17 04 03 (piombo); 17 04 04 (zinco); 17 04 05 (ferro e acciaio); 17 04 06 (stagno); 17 04 07 (metalli misti), 17 06 04 (materiali isolanti diversi da quelli di cui alla voce 17 06 01 e 17 06 03); 17 08 02 (materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01); 17 04 11 (cavi diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10);
9. in relazione ai rifiuti identificati dal C.E.R. 19 12 12 la ditta ha precisato che saranno unicamente rifiuti provenienti dal trattamento dei rifiuti da costruzione e demolizione;
10. in relazione ai rifiuti identificati dal C.E.R. 20 03 01 la ditta ha precisato che saranno unicamente rifiuti aventi le caratteristiche di cui al punto 7.1.2 dell'allegato 1, suballegato 1 al DM 05/02/98;
11. in relazione ai rifiuti da inviare all'operazione di R5 la ditta ha dichiarato di voler condurre le attività di recupero secondo le modalità operative previste dal DM 05/02/98 e s.m.i. per le tipologie di rifiuti di cui punti 7.1, 7.4, 7.6, 7.12 e 7.31 bis del sub allegato 1 all'allegato 1 del decreto stesso;
12. per i rifiuti individuati dal C.E.R. 10 13 11, 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 08 02, 17 09 04, 20 03 01 rientranti nella tipologia 7.1 di cui al citato decreto, la ditta richiede di poter effettuare l'attività di recupero di cui al 7.1.3 punto a): messa in riserva di rifiuti inerti [R13] per la produzione di materie prime secondarie per l'edilizia, mediante fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica e separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate per l'ottenimento di frazioni inerti di natura lapidea a granulometria idonea e selezionata, con eluato del test di cessione conforme a quanto previsto in allegato 3 al DM 05/02/98 [R5]. Le materie prime per l'edilizia ottenute dovranno avere caratteristiche conformi all'allegato C della Circolare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205. Qualora le materie prime ottenute dovessero essere destinate alle attività di recupero ambientale di cui all'allegato 1 del DM 05/02/1998 e s.m.i., oltre alla conformità al test di cessione di cui all'allegato 3 allo stesso decreto, queste dovranno avere caratteristiche conformi anche all'art. 5 dello stesso decreto oltre a quanto eventualmente prescritto dall'autorità competente nello specifico provvedimento di approvazione del progetto di recupero ambientale;
13. per i rifiuti individuati dal C.E.R. 10 12 08 rientranti nella tipologia 7.4, la ditta richiede di poter effettuare la messa in riserva di rifiuti inerti [R13] con frantumazione, macinazione, vagliatura, per sottoporre i rifiuti all'eventuale omogeneizzazione e integrazione con materia prima inerte nell'industria lapidea [R5], per la produzione di materia prima secondaria con caratteristiche conformi a quelle previste per le materie prime dell'industria lapidea dalla vigente normativa di settore. Qualora le materie prime ottenute dovessero essere destinate alle attività di recupero ambientale di cui all'allegato 1 del DM 05/02/1998 e s.m.i., oltre alla conformità al test di cessione di cui all'allegato 3 allo stesso decreto, dovranno avere caratteristiche conformi anche all'art. 5 dello stesso decreto oltre a quanto eventualmente prescritto dall'autorità competente nello specifico provvedimento di approvazione del progetto di recupero ambientale;
14. per i rifiuti individuati dal C.E.R. 17 03 02 rientranti nella tipologia 7.6, la ditta richiede di poter effettuare la produzione di materiale per costruzioni stradali e piazzali industriali mediante selezione



preventiva (macinazione, vagliatura, separazione delle frazioni indesiderate, eventuale miscelazione con materia inerte vergine) con eluato conforme al test di cessione secondo il metodo in allegato 3 al DM 05/02/98 e s.m.i. [R5], per la produzione di materiali per costruzioni nelle forme usualmente commercializzate con caratteristiche conformi a quelle previste dalla specifica normativa di settore;

15. per i rifiuti individuati dal C.E.R. 17 05 04 rientranti nella tipologia 7.31 bis, la ditta richiede di poter effettuare l'attività di recupero di cui al 7.31-bis.3 punto c) consistente nella formazione di rilevati e sottofondi stradali [R5]. In tal caso il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione secondo il metodo in allegato 3 al decreto DM 05/02/98 e s.m.i. e le materie prime utilizzate per la formazione dei rilevati e sottofondi stradali dovranno avere caratteristiche conformi all'allegato C della Circolare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205;
16. per i rifiuti individuati dal C.E.R. 10 12 06 rientranti nella tipologia 7.12, la ditta richiede di poter effettuare l'attività di recupero consistente nella produzione di materiale e manufatti per l'edilizia, nelle forme usualmente commercializzate previa frantumazione dei manufatti e separazione della parte metallica [R5]. Il materiale e manufatti ottenuti dovranno avere caratteristiche conformi a quelle previste dalla vigente normativa di settore;
17. per effettuare gli accertamenti analitici e le verifiche di conformità previste dalla circolare ministeriale 5205/2005 per la classificazione dell'aggregato riciclato ottenuto dalle attività di recupero, questo dovrà essere stoccato in un lotto di dimensione massima pari a mc 2000; durante la caratterizzazione l'attività ordinaria di recupero dovrà proseguire su una piazzola separata dal suddetto lotto di caratterizzazione;
18. la caratterizzazione dovrà avvenire conformemente a quanto indicato nella Norma UNI EN 13242:2004, in particolare gli aggregati riciclati destinati alla realizzazione di rilevati, sottofondi, recuperi ambientali dovranno avere rispettivamente le caratteristiche di cui agli allegati C1, C2, C4 della Circolare Ministeriale n. 5205/2005;
19. le materie prime ottenute dalle attività di recupero, stoccate e caratterizzate verranno commercializzate entro un tempo di 3 anni, oltre il quale i prodotti invenduti saranno sottoposti al regime di rifiuti in conformità all'art. 3, co. 3 del D.M. 05/02/98 e s.m.i.;
20. la ditta richiede di poter procedere alla realizzazione ed esercizio dell'impianto per lotti successivi secondo le fasi di seguito specificate:

Fase 1 (durata anni 2): realizzazione e sistemazione di tutte le opere/impianti/servizi collegati alla nuova attività di recupero R5 ed alle modifiche da apportare alle attività R13 e D15 con esclusione della struttura prefabbricata del capannone;

Fase 2: messa in esercizio di quanto realizzato durante la fase 1;

Fase 3 (durata anni 4): realizzazione della struttura prefabbricata del capannone;

Fase 4: messa in esercizio di quanto realizzato durante la fase 3;

Durante le fasi 1 e 2 verranno mantenuti in esercizio;



- la vagliatura esistente di materia prima con l'annessa area per cumuli del materiale;
- l'area di conferimento rifiuti esistente;
- il raggruppamento dei rifiuti per deposito preliminare e messa in riserva in cassoni scarrabili coibentati nell'area destinata alla realizzazione del capannone prefabbricato;
- la pesa esistente, l'area parcheggio autovetture;
- il box uffici accettazione esistente sarà spostato su una delle aree parcheggio autovetture esistenti in modo da permettere la realizzazione del nuovo edificio uffici accettazione;
- la recinzione e gli ingressi all'impianto esistente;
- le vasche esistenti di raccolta dell'acque meteoriche;

Durante la fase 3 verrà sospesa l'attività nel settore (D15) e (R13) nell'area destinata alla realizzazione del capannone, per essere ripresa nel nuovo edificio realizzato dopo aver ottenuto l'agibilità;

Rilevato che nell'ambito dell'istruttoria svolta sulla richiesta di autorizzazione avanzata dalla Ditta:

- il Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione d'Impatto Ambientale della Regione Abruzzo ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 4/2008 ha espresso, con Giudizio n°1521 del 29.06.2010, parere favorevole all'esclusione del progetto dalla procedura V.I.A. con le seguenti prescrizioni:
 - o che venga concessa al progettato polo pubblico di trattamento delle macerie del sisma Abruzzo di utilizzare l'attuale strada di accesso durante la fase di cantiere nonché di richiedere all'ANAS nell'ambito della procedura V.I.A. per l'adeguamento della strada statale 17 di prevedere idonee opere per l'accesso ai siti in questione;
- l'Azienda Sanitaria Locale n.1 Avezzano - Sulmona - L'Aquila - Dipartimento di Prevenzione - Servizio Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica, con nota prot. 100375/10 del 18.11.2010, ha espresso, per quanto di specifica competenza, parere favorevole all'esercizio dell'attività in oggetto;
- il Corpo Forestale dello Stato, Comando Provinciale L'Aquila, con nota prot. 18993 del 14.12.2010, ha comunicato che la zona interessata dai lavori è esclusa dal vincolo idrogeologico di cui al R.D.L. 3267/23;

Preso atto che:

- con atto dirigenziale n. 52639 del 30.08.2010 è stata indetta la prescritta Conferenza dei Servizi di cui all'Art. 208 del D.Lgs. del 3 Aprile 2006 n. 152 e s.m.i. e all'Art. 45 della L.R. del 19.12.2007 n. 45 e s.m.i.. Tale indizione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Amministrazione Provinciale dal 30.08.2010 al 13.09.2010, come risulta dalla documentazione agli atti;
- tale Conferenza è stata convocata:
 - o con nota protocollo n. 53701 del 03.09.2010 per il giorno 13.09.2010 e le risultanze di tale seduta sono riportate nell'unito verbale (All. C), regolarmente trasmesso agli Enti invitati con nota prot. n. 55547 del 14.09.2010;



- o con nota protocollo n. 76440 del 07.12.2010 per il giorno 16.12.2010 e le risultanze di tale seduta sono riportate nell'unito verbale (All. D), regolarmente trasmesso con nota 79122 del 22.12.2010;

Considerato che:

- durante la seduta della Conferenza dei Servizi del 13.09.2010 è stato preliminarmente evidenziato che la Regione Abruzzo, con Delibera di Giunta del 29 dicembre 2003, n. 1414 e s.m.i., ha assegnato alle Province compiti, funzioni e risorse in materia di gestione di rifiuti per il rilascio di autorizzazioni alla realizzazione ed esercizio di alcune tipologie di impianti di smaltimento e/o recupero rifiuti urbani ed inerti, tra i quali, tuttavia, non figura quello relativo al trattamento degli inerti oggetto della presente richiesta. La competenza della Provincia a procedere al rilascio di tali autorizzazioni è già stabilita dalla L.R. 45/2007, art. 5, comma 3, lettera b) che prevede la delega alle Province delle autorizzazioni utiche dei nuovi impianti di smaltimento e di recupero di rifiuti inerti, ai sensi degli articoli 208, 209 e 210 del D.Lgs. 152/2006. A tale attribuzione formale di funzioni, non è seguito, tuttavia, il passaggio sostanziale di mezzi e risorse per far fronte ai nuovi compiti, nell'ambito dell'intesa prevista al successivo comma 8 del citato articolo 5. Nel caso in questione, comunque, si ritiene possa procedersi con una intesa specifica con la Regione al fine di evitare il sovrapporsi di provvedimenti regionali e provinciali in un medesimo impianto con inevitabili ripercussioni negative a livello gestionale. Da colloqui intercorsi con il competente Ufficio Regionale si è avuto un assenso in merito all'adozione di tale procedura, tuttavia, con il presente verbale, si rimette formalmente alla Regione Abruzzo la questione, evidenziando che in caso di suo dissenso, si provvederà a trasferire tutto il procedimento alla stessa Regione;
- i lavori della Conferenza sono stati chiusi in data 16.12.2010 con l'espressione del parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione richiesta. In tale seduta la Conferenza, inoltre, ha evidenziato che l'autorizzazione da rilasciare è un provvedimento che comporta, ai sensi del Comma 6 dell'Art. 208 del D.Lgs. 152/06 e del Comma 5 dell'Art. 45 della L.R. 45/07, variante allo strumento urbanistico e dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dei lavori stante l'interesse pubblico generale alla realizzazione dell'impianto a norma dell'Art. 178 del D.Lgs. 152/06 e la particolare situazione di necessità di potenziare il trattamento dei rifiuti inerti nella zona del comprensorio aquilano il cui patrimonio edilizio risulta pesantemente colpito dal sisma. Raccomanda, quindi, al Comune di Barisciano assente nella seduta odierna di esprimere il proprio parere a riguardo, fermo restando l'applicazione della vigente normativa in tema di procedimento amministrativo;
- con nota del 21.12.2010, acquisita al protocollo 79644 del 27.12.2010, la Ditta ha trasmesso la documentazione richiesta dalla Conferenza dei Servizi nella seduta del 16.12.2010, fornendo le precisazioni richieste;
- con nota n. 34401 del 23.05.2011 si è provveduto a richiedere al Comune di Barisciano e al Servizio Gestione Rifiuti della Regione Abruzzo copia dell'eventuale parere espresso in merito alle



problematiche evidenziate nelle su richiamate sedute della Conferenza dei Servizi;

Rilevato che il su richiamato verbale della Conferenza dei Servizi del 16.12.2010 è stato trasmesso agli assenti, come su evidenziato, con nota prot. n. 79122 del 22.12.2010 e che ad oggi non sono pervenute osservazioni in merito;

Richiamato l'art. 14 ter, comma 7 della L. 241/1990 e s.m.i. e considerato acquisito l'assenso delle Amministrazioni che all'esito dei lavori della Conferenza non hanno definitivamente espresso la propria volontà;

Vista la relazione istruttoria redatta dal Servizio Gestione Rifiuti di questo Settore, che si unisce alla presente (All. E);

Vista la dichiarazione sostitutiva di certificazioni effettuata dal Sig. Panone Pietro ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, per autocertificare il possesso dei requisiti soggettivi stabiliti con D.G.R. n. 1227 del 29.11.2007 per i richiedenti le autorizzazioni per la realizzazione e l'esercizio delle attività di gestione dei rifiuti;

Considerato che dall'esame della documentazione agli atti di questo Settore non risultano elementi ostativi al rilascio dell'autorizzazione richiesta,

DISPONE

DI APPROVARE, ai sensi dell'Art. 208 Comma 6 del D.Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152 e s.m.i., il progetto, composto dagli elaborati elencati nell'Allegato A, così come integrati da tutti gli altri documenti di cui all'Allegato B al presente provvedimento, per la modifica e l'ampliamento di un impianto esistente per lo stoccaggio di rifiuti speciali non pericolosi con operazioni di deposito preliminare (D15) e messa in riserva (R13), realizzato con Autorizzazione Regionale Det. n. DN7/21 del 23.03.2006, come integrata e autorata con provvedimento provinciale n. 17880 del 26.03.2010, nonché per la realizzazione ed esercizio di un impianto per l'attività di recupero (R5) di rifiuti speciali non pericolosi da ubicarsi su area ubicata nel comune di Barisciano (AQ) - S.S. 17 - km 51.500, loc. Forfona individuata catastalmente al Foglio numero 44, particelle numero 1106 e 1107 ex 663, 664, 666, 675, 1080, 674, 665, 676, 1025, 677, 1026, 678, 679, 681, 682, 680, 683, 693, 1109, 1111, 1113, 998 del N.C.T. del Comune di Barisciano (AQ), presentato dalla Società Panone S.r.l., S.S. 17 - km 51.500, loc. Forfona 67021 Barisciano (AQ) la cui rappresentanza legale è in capo a Panone Pietro, quest'ultimo indicato anche come responsabile dell'unità operativa;

DI EVIDENZIARE che l'approvazione di cui al punto precedente costituisce variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori, ai sensi del su richiamato Art. 208 Comma 6 del D.Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152 e s.m.i.;



3. DI AUTORIZZARE, secondo il dispositivo dell'Art. 208 Comma 6 del D.Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152 e s.m.i., la realizzazione e la gestione dell'impianto in conformità al progetto approvato e secondo le fasi di realizzazione riportate nel progetto stesso e riportate in premessa (punto 20);
4. DI STABILIRE che il presente provvedimento *sostituisce* l'autorizzazione regionale DN7/21 del 23.03.2006 come integrata e volturata con provvedimento provinciale n. 17880 del 26.03.2010 esclusivamente per la parte relativa all'impianto di stoccaggio e lascia inalterata la parte relativa alla discarica per rifiuti inerti per la quale la suddetta autorizzazione continuerà ad avere i suoi effetti;
5. DI PRECISARE che le attività autorizzate consistono nel deposito preliminare D15, messa in riserva R13 e riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche R5, per i rifiuti e per i quantitativi riportati nell'allegato prospetto (tab.1), che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
6. DI PRECISARE che fermo restando le capacità massime istantanee totali di stoccaggio e i quantitativi massimi totali annui riportati nell'allegato prospetto tab.1 rispettivamente per R13 e D15, qualora il quantitativo di rifiuti individuato da un singolo C.E.R. e/o destinato ad una singola tipologia di recupero dovesse superare la capacità massima istantanea prevista per quel rifiuto/tipologia, sarà possibile occupare anche i cassoni e/o le piazzole dedicati ai rifiuti individuati da un C.E.R. diverso e/o destinati ad una diversa tipologia di recupero, previa gli opportuni adattamenti della segnaletica e della cartellonistica alla situazione temporaneamente verificatasi;
DI PRECISARE che le operazioni di recupero R5 autorizzate sono quelle riportate in premessa (punti 11, 12, 13, 14, 15, 16);
8. DI STABILIRE che la durata della presente autorizzazione è pari ad un periodo di 10 anni dalla data del presente provvedimento e la data di scadenza è fissata per il giorno 07.07.2021. Detto periodo risulta comprensivo sia della realizzazione che della gestione dell'impianto;
9. DI PRECISARE, altresì che l'approvazione di cui al punto 1) ricomprende anche le autorizzazioni alle emissioni in atmosfera e quella allo scarico delle acque provenienti dal trattamento delle acque di prima pioggia e sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali;
10. DI RAMMENTARE che il progetto strutturale di tutte le opere civili e di tutti i manufatti/impianti/opere con funzione strutturale, deve essere depositato presso il Servizio Genio Civile Provinciale secondo le modalità di cui all'art. 2 della L.R. n. 138 del 17.12.1996, ai fini del rilascio dell'attestazione di avvenuto deposito di cui all'art. 4 della stessa legge regionale;
11. DI EVIDENZIARE che sono fatte salve eventuali ulteriori autorizzazioni, visti, pareri nulla-osta e prescrizioni di competenza di altri Enti ed Organismi, nonché altre disposizioni e direttive vigenti specifiche nella materia; sono fatti salvi, infine, eventuali diritti di terzi;
12. DI PRESCRIVERE alla ditta, ai sensi di quanto di sposto dalla D.G.R. 790 del 03.08.2007:



- la stipula di una polizza assicurativa della responsabilità civile d'inquinamento (R.C.I.), per tutto il periodo di costruzione dell'impianto, a copertura di danni ambientali causati a terzi nella fase di costruzione dell'impianto, secondo quanto previsto dall'art. 3 dell'allegato A alla D.G.R. citata;
 - la prestazione, al momento dell'avvio effettivo dell'esercizio dell'impianto, di adeguate garanzie finanziarie, a favore della Amministrazione Provinciale dell'Aquila, secondo quanto previsto dall'allegato A alla suddetta D.G.R.;
13. **DI STABILIRE** che la messa in esercizio dell'impianto nelle singole fasi riportate in premessa (punto 20) è preceduto dall'invio allo scrivente Servizio della seguente documentazione:
- documentazione attestante la prestazione delle garanzie finanziarie in conformità a quanto stabilito al punto precedente;
 - comunicazione del Direttore dei Lavori attestante l'ultimazione delle opere in conformità al progetto approvato;
 - copia del certificato di collaudo delle strutture presenti.
14. **DI RAMMENTARE** che la presente autorizzazione è rinnovabile su apposita domanda da inoltrare alla Provincia dell'Aquila, Settore Ambiente e Urbanistica almeno centottanta giorni prima della data di scadenza del presente atto;
15. **DI FARE OBBLIGO CHE SI OTTEMPERI** alle seguenti prescrizioni riguardanti gli scarichi ed il trattamento delle acque:
- a valle dell'impianto di fitodepurazione dovrà essere predisposto un sistema di gestione dei reflui tale da garantire la regolazione del livello all'interno del vassoio con l'obbligo di raccogliere, in un sistema a tenuta, i reflui che potranno essere immessi in testa al letto assorbente o smaltiti come rifiuto;
 - i limiti di cui alla tabella IV allegato 5 parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. dovranno essere garantiti all'uscita della vasca di prima pioggia e analizzati con cadenza semestrale mediante prelievo nel pozzetto di ispezione posizionato a monte delle vasche di raccolta. I certificati analitici di tali verifiche dovranno essere tenuti a disposizione presso l'impianto per le verifiche di legge;
16. **DI FARE OBBLIGO CHE SI OTTEMPERI** alle seguenti prescrizioni riguardanti le emissioni in atmosfera:
- la ditta dovrà comunicare l'avvio degli impianti almeno quindici giorni prima della data stabilita per la messa in esercizio, all'Amministrazione Provinciale dell'Aquila, al Comune di L'Aquila, al Dipartimento Provinciale dell'Aquila dell'A.R.T.A. Abruzzo e al Dipartimento di Prevenzione Servizio di Igiene Epidemiologia Sanità Pubblica, A.S.L. di Avezzano Sulmona L'Aquila;
 - la ditta dovrà adeguarsi automaticamente a eventuali nuove prescrizioni di legge, qualora più restrittive, in merito alle emissioni in atmosfera;

Giunta Regionale d'Abruzzo





- procedere in sede di messa in esercizio alla caratterizzazione del materiale conferito in conformità a quanto previsto nell'Allegato V alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006;
- dovrà essere installato un contatore volumetrico dedicato alla rilevazione dei consumi di acqua utilizzata per il contenimento delle emissioni diffuse. Le letture del contatore volumetrico dovranno essere effettuate e registrate con cadenza settimanale nel periodo estivo (maggio/ottobre) e quindicinale nel periodo invernale (novembre/aprile), e tenute a disposizione per verifica dell'organo di controllo;
- le operazioni di manutenzione e le eventuali sostituzioni dei sistemi di abbattimento delle emissioni inquinanti dovranno essere annotate su apposito Registro delle Manutenzioni, vidimato dal competente Settore di questa Amministrazione Provinciale;
- le operazioni di manutenzione degli impianti di umidificazione/abbattimento dovranno essere effettuate con frequenza tale da mantenere costante l'efficienza degli stessi; la frequenza di dette operazioni di manutenzione deve essere almeno semestrale;
- eventuali interruzioni del normale funzionamento dei sistemi di abbattimento dovranno essere comunicate entro le otto ore successive all'evento all'Amministrazione Provinciale dell'Aquila Settore Ambiente e Urbanistica, al Comune di L'Aquila, al Dipartimento Provinciale dell'Aquila dell'A.R.T.A. Abruzzo e al Dipartimento di Prevenzione Servizio di Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica A.S.L. di Avezzano-Sulmona-L'Aquila; in tali casi l'attività dovrà essere interrotta fino al ripristino delle normali condizioni di esercizio;
- la messa a regime dell'impianto dovrà avvenire entro 30 (trenta) giorni dalla data di messa in esercizio;
- per la valutazione delle misure degli inquinanti negli scarichi in atmosfera si applica quanto stabilito dal Decreto Legislativo n. 152/06, Parte Quinta, allegato VI e s.m.i.;
- ai sensi del comma 6 dell'art 269 al Decreto Legislativo n. 152/06 e s.m.i. l'autorità competente per il controllo effettua il primo accertamento circa il rispetto dell'autorizzazione entro 6 mesi dalla data di messa a regime dell'impianto.

17. DI FARE OBBLIGO CHE SI OTTEMPERI alle seguenti prescrizioni:

- a) rispetto totale e incondizionato di quanto previsto, per la specifica attività di recupero di cui al presente provvedimento, dal D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i., dalla L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i., dal DM 05/02/98 e s.m.i. e dalle altre disposizioni vigenti comunque applicabili;
- b) rispetto di quanto riportato negli allegati al presente provvedimento, imponendo l'osservanza delle prescrizioni/osservazioni in essi formulate che qui si intendono integralmente richiamate;
- c) rispetto delle vigenti prescrizioni di legge in merito al controllo della tracciabilità dei rifiuti di cui all'art. 188 ter del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- d) trasmissione, con cadenza semestrale, presso il Settore Ambiente e Urbanistica della Provincia dell'Aquila e presso il Dipartimento Provinciale ARTA Abruzzo dell'Aquila, della



comunicazione di cui alla D.G.R. 11 ottobre 2010, n. 778, concernente le quantità di rifiuti movimentati all'interno dell'impianto, nonché la provenienza e la destinazione degli stessi;

- e) i rifiuti dovranno essere recuperati e smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente, come disposto al comma 4 dell'art. 177 del D.Lgs. del 03.04.2006 n. 152 e s.m.i.
- f) mettere in atto tutti gli accorgimenti necessari ad evitare possibili fenomeni di inquinamento e di degrado ambientale;
- g) garantire il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitare ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumore e da odori;
- h) dovranno essere utilizzati attrezzature e contenitori idonei e rispondenti ai requisiti tecnici necessari per la corretta gestione dell'attività, dovranno essere impediti la dispersione dei rifiuti e la fuoriuscita di esalazioni moleste, i contenitori dovranno essere tenuti in buona efficienza e sottoposti a periodiche e adeguate operazioni di lavaggio ed eventuale decontaminazione, le acque di lavaggio dovranno essere smaltite in conformità alla normativa vigente;
- i) comunicare a questa Provincia ogni variazione rispetto a quanto acquisito nel procedimento istruttorio che ha dato luogo al presente provvedimento;

18. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è soggetto a revoca o modifica ove risultino accertate la pericolosità o la dannosità dell'attività esercitata.

Qualora, ai sensi del comma 16 dell'Art. 45 della L.R. del 19.12.2007 n. 45 e s.m.i., a seguito di controlli successivi all'avviamento dell'impianto, lo stesso non risulti conforme alla presente autorizzazione, a seconda della gravità delle infrazioni, si procederà:

- alla diffida, stabilendo un termine entro il quale dovranno essere eliminate le irregolarità;
- alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato;
- alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni ed in caso di reiterate violazioni;

19. DI RICHIAMARE la Società in oggetto a quanto stabilito nell'articolo 35 della L.R. 45/07;

20. DI NOTIFICARE il presente provvedimento in bollo alla Società Panone S.r.l., avente sede in S.S. 17 - km 51.500, loc. Forfona 67021 Barisciano (AQ);

21. DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Comune di Barisciano (AQ), alla Regione Abruzzo - Direzione Parchi, Territorio, Ambiente, Energia - Servizio Gestione Rifiuti - Pescara (PE), al Dipartimento Provinciale dell'ARTA Abruzzo - L'Aquila (AQ), alla ASL di Avezzano - Sulmona - L'Aquila, al Catasto dei rifiuti con sede a Roma presso l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) a sensi del co. 17bis all'art. 208 del DLgs. 152/96 e s.m.i.



Provincia dell'Aquila
Settore Ambiente e Urbanistica
Servizio Autorizzazioni Impianti Gestione Rifiuti

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.

IL DIRIGENTE
(Ing. Francesco BONANNI)

Giunta Regionale d'Abruzzo





Provincia dell'Aquila
Settore Ambiente e Urbanistica
Servizio Autorizzazioni Impianti Gestione Rifiuti

tab. 1

C.E.R.	Operazioni autorizzate Det. N DN7/21	Operazioni richieste con la presente istanza	Quantitativi max richiesti suddivisi per attività				
			Capacità max istantanea di stoccaggio (t)		Quantitativi massimi annui (t)		
			D15	R13	D15	R13	R5
01 04 13	D15, R13	---	18	80	300	1.500	---
10 12 06	---	R13, R5	---	80	---	1.500	1.500
10 12 08	---	R13, R5	---	80	---	9.600	9.600
15 01 01	---	R13	---	18	---	300	---
15 01 07	D15, R13	---	18	18	300	300	---
17 02 02	D15, R13	---	18		300		
19 12 05	D15, R13	---	18		300		
20 01 02	D15, R13	---	18		300		
16 01 03	---	R13	---	18	---	300	---
10 13 11	---	R13, R5	---	345	---	41.400	41.400
17 01 01	D15, R13	R5	18		300		
17 01 02	D15, R13	R5	18		300		
17 01 03	D15, R13	R5	18		300		
17 01 07	D15, R13	R5	18		300		
17 08 02	---	D15, R13, R5	18		300		
17 09 04	D15, R13	R5	18	---	300	---	---
20 03 01	---	R13, R5	---	---	---	---	---
17 02 01	---	R13	---	18	---	300	---
17 02 03	---	R13	---	18	---	300	---
17 03 02	---	R13, R5	---	80	---	9.600	9.600
17 04 01	---	R13	---	18	---	300	---
17 04 02	---	R13	---		---		
17 04 07	---	R13	---		---		
17 04 05	---	R13	---	18	---	300	---
17 03 04	D15, R13	R5	18	80	300	300	9.600
17 06 04	---	D15, R13	18	18	300	300	---
19 12 12	---	D15, R13	18	18	300	300	---
Totali			252	907	4.200	66.600	71.700



ALLEGATO A

Progetto definitivo per la modifica e l'ampliamento di un impianto esistente realizzato con Autorizzazione Regionale Det. n. DN7/21 del 23.03.2006 nel Comune di Barisciano, S.S. 17 km 5,5 loc. Forfona, con realizzazione ed esercizio dell'attività di recupero RS di rifiuti non pericolosi.

CONTENUTI DEL PROGETTO	
	RELAZIONE DESCRITTIVA
	Relazione tecnica -- Rapporto fotografico -- Inquadramento territoriale -- ambientale - paesaggistico
	RELAZIONI SPECIALISTICHE
	Relazione geologica, pedologica e idrogeologica
	Relazione tecnica per l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera -- Impianto con emissioni non convogliabili
	Relazione Tecnica impianti elettrici Illuminazione esterna
	Calcolo Illuminotecnico
	Relazione tecnica di valutazione previsionale dell'impatto acustico
	RILIEVI ED ELABORATI GRAFICI DI PROGETTO
Tav. 1	Rilievo area impianto stato di fatto
Tav. 2	Stato attuale e progetto di modifica e ampliamento
Tav. 3	Planimetria impianto con localizzazione codici CER
Tav. 4	Schema di flusso del ciclo lavorativo
Tav. 5	Architettonico Capannone
Tav. 6	Planimetria impianto -- Schema scarichi
Tav. 7	Planimetria impianto -- Sistemazione finale
	Impianto Illuminazione esterna -- Planimetria e sezione

Giunta Regionale d'Abruzzo





ALLEGATO B

Elenco delle integrazioni presentate da PANONE S.r.l. nel corso della seduta della conferenza dei servizi del 13.09.2010:

- Integrazioni alla domanda di autorizzazione unica contenente:
- Scheda tecnica informativa;
- Tabella di sintesi dei nuovi codici CER;
- Scheda garanzie finanziarie;
- Modifica box uffici (relativo all'edificio già esistente nell'area pesa).

Elenco delle integrazioni presentate da PANONE S.r.l. a seguito della seduta della conferenza dei servizi del 13.09.2010:

- Integrazione alla Domanda di autorizzazione Unica;
- Relazione tecnica - Integrazioni;
- Documentazione integrativa per il rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di tipo diffuso derivanti dall'impianto di recupero e stoccaggio di rifiuti inerti e dall'attività di lavorazione del materiale di cava;
- Integrazioni gestione delle acque;
- Tav. I.1 - Integrazioni - Fasi di realizzazione impianto;
- Tav. I.2 Integrazioni - Planimetria definitiva - sezione;
- Tav. I.3 Integrazioni - Planimetria definitiva - schema impianto idrico - Scarichi;

Elenco delle integrazioni presentate da Panone s.r.l. a seguito della Conferenza dei servizi tenutasi in data 16.12.2010:

- Relazioni tecnica - Modifica alle integrazioni;
- Tav. I.3 bis - Modifiche alle Integrazioni - Planimetria definitiva - schema impianto idrico - Scarichi;
- Integrazioni richieste dalla Conferenza dei Servizi del 16.12.2010
 - a. Tabella di sintesi dei nuovi codici C.E.R.;
 - b. Tabella (Provenienza, Caratteristiche del rifiuto, Attività di recupero, Caratteristiche delle materie prime e/o prodotti ottenuti);
 - c. Scheda Garanzie finanziarie;
 - d. Tabella di sintesi dei codici C.E.R. in D15;
 - e. Planimetria finale impianto con localizzazione codici C.E.R. a seguito integrazioni.

Elenco dei documenti contenenti pareri/osservazioni/prescrizioni da rispettare come prescrizioni dell'autorizzazione:

- Giudizio n°1521 del 29.06.2010 della Regione Abruzzo, Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione d'Impatto Ambientale;



Provincia dell'Aquila
Settore Ambiente e Urbanistica
Servizio Autorizzazioni Impianti Gestione Rifiuti

- nota protocollo n. 16835 del 27.08.2010 e nota prot. 17701 del 13.09.2010 della Direzione Regionale dei VV.F., del S.P. e della Difesa Civile;
- nota prot. 0100375/10 del 18.11.2010 della Azienda Sanitaria Locale n.1 Avezzano, Sulmona, L'Aquila – Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica;
- nota prot. 18993 del 14.12.2010 del Corpo Forestale dello Stato, Comando Provinciale L'Aquila,
- verbale della Conferenza dei servizi, tenuta in data 13.09.2010;
- verbale della Conferenza dei servizi, tenuta in data 16.12.2010;
- nota del Servizio Rilevamento, Disciplina e Controllo delle Emissioni di questa Provincia;
- nota n. 54805 del 09.09.2010 del Servizio Rilevamento, Disciplina e Controllo Scarichi Acque Reflue di questa Provincia.

Giunta Regionale d'Abruzzo





AUTORIZZAZIONI VIGENTI

Autorizzazioni Impianto

- Provincia dell'Aquila, Sett.Amb.Urb.,Serv.Aut.Imp.Gest.Rif. -- Provv.Dir.prot.n.01/2012 del 20/04/2012 -- *Preso d'atto di variante non sostanziale al progetto approvato con Aut.Prot.01/2011 del 07/07/2011.*